

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***La tassazione dei flussi convenzionali al nodo delle ritenute alla fonte***

di **Ennio Vial**

**DIGITAL**

Seminario di specializzazione

**NOVITÀ E SPUNTI DI RIFLESSIONE IN TEMA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE**

[Scopri di più >](#)

Le convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono generalmente una tassazione alla fonte sui **flussi transnazionali come dividendi, interessi e canoni**.

Esaminando il **modello Ocse 2017**, ad esempio, possiamo rilevare come l'**articolo 10**, relativo ai dividendi, preveda la tassazione nel **Paese del percettore** ma ammetta anche una tassazione nel **Paese della fonte** che, a seconda dei casi, **non può eccedere il 5% o il 15%**.

L'**articolo 11**, invece, prevede per gli **interessi una tassazione del Paese della fonte nella misura massima del 10%**.

L'**articolo 12** relativo ai canoni, infine, prevede la **tassazione esclusiva nel Paese del percettore**. In relazione a questo ultimo aspetto, tuttavia, si ricorda che le convenzioni stipulate dall'Italia si differenziano sensibilmente dal modello in quanto prevedono generalmente una **tassazione anche nel Paese della fonte**. Non mancano, ad ogni buon conto, **casi di convenzioni come quella con l'Ungheria che riservano la tassazione esclusivamente nel Paese del percettore**.

Nella **prassi operativa** siamo soliti guardare queste tassazioni come se si trattasse di **ritenute alla fonte a titolo di imposta operate dal soggetto pagante**. Si tratta tuttavia di un **approccio non corretto**.

Una attenta lettura del disposto convenzionale, infatti, permette di notare come la tassazione del Paese della fonte non debba essere operata sempre come **ritenuta** ma più generalmente con le modalità previste nel **Paese della fonte**.

Da ciò possiamo quindi arguire che quelle percentuali del **5, 10 o 15%** che **solitamente leggiamo negli articoli dei flussi sono ritenute alla fonte solo se il Paese del percettore**

**prevede l'applicazione di una ritenuta.** Diversamente, il soggetto estero sarà tenuto ad autoliquidare l'imposta in Italia presentando il **Modello Redditi**.

È bene esaminare il **percorso logico del ragionamento**. Innanzitutto, si deve esaminare l'**articolo 3 Tuir**, richiamato anche per le **società e gli enti non commerciali** secondo cui il soggetto non residente risulta **tassato in Italia esclusivamente sui redditi prodotti nel nostro territorio**. La lista dei redditi prodotti in Italia è rinvenibile nel **successivo articolo 23**, dove si possono leggere **tutte e tre le casistiche dei flussi segnalati in precedenza**.

A questo punto il **soggetto estero dovrebbe procedere all'autoliquidazione delle imposte attraverso il modello Redditi**. Sul punto, tuttavia, **soccorre il D.P.R. 600/1973 che prevede l'applicazione di ritenute alla fonte a titolo di imposta**. La ritenuta in luogo dell'autoliquidazione rappresenta una **forma di cortesia nei confronti del soggetto non residente** che si vede così esonerato da **fastidiosi adempimenti dichiarativi**, ma rappresenta nel **contempo una misura volta a prevenire il rischio di evasione**.

Il problema è che non sempre il soggetto pagante è un **sostituto di imposta**. Un caso posto all'attenzione dell'Agenzia, ad esempio, è stato quello di una **società estera (nel caso di specie una banca) che eroga dei finanziamenti a dei soggetti privati residenti**. Si pensi al caso di un **mutuo erogato da una banca non residente a un privato residente in Italia**.

Ripercorrendo l'iter logico del ragionamento proposto in precedenza si giunge alla conclusione che la **banca estera deve presentare la dichiarazione dei redditi nel nostro Paese** applicando una Ires del 10%, in quanto la **convenzione ammetteva una tassazione massima nel Paese della fonte del 10%**. In tal senso segnaliamo la [risoluzione 89/E/2012](#), la [risposta ad interpello n. 41 del 23.10.2018](#) e la [risposta ad interpello n. 379 del 11.09.2019](#).

Non vi è dubbio che in questi casi gli adempimenti della Banca estera **risultano più gravosi ma il contribuente italiano non può operare alcuna ritenuta se non è sostituto di imposta**.

Dalla **lettura dei vari interventi di prassi si possono anche desumere delle possibili soluzioni al problema**.

A parte la banale osservazione secondo cui la banca estera può evitare clienti privati italiani, dalla [risoluzione 89/E/2012](#) si evince che, **affidando il mutuo ad una fiduciaria italiana**, la stessa opererà come **sostituto di imposta la ritenuta nei confronti della banca estera** (nel caso di specie si trattava di una banca svizzera).

Un'ulteriore via da valutare potrebbe essere quella di **far accendere il mutuo non da persone fisiche ma da un trust fiscalmente residente in Italia**. Il trust, infatti, pur essendo una entità che opera nella sfera privatistica, è inquadrato nel nostro ordinamento come un **sostituto di imposta**.